

DIRIGENTI DI CLUB, DIRITTI DI FIRMA, GIOCATORI E CONTRATTI DI LAVORO

Publicato su LA REGIONE del 14.12.2001

Ha creato un certo rumore la vicenda che ha visto opposto il calciatore Alessandro Lorenzi al FC Chiasso, vicenda approdata in ultima istanza al Tribunale Federale che ha definito la questione a titolo definitivo. Cos'era successo? Nel settembre 1994 Lorenzi sottoscrisse con il FC Chiasso (a quell'epoca in Prima Lega) un contratto di lavoro per tre stagioni con una retribuzione piuttosto elevata. Al termine della prima stagione il Chiasso fu promosso in LNB ma a causa di problemi di carattere finanziario fu sottoposto al giocatore un contratto per la nuova stagione con una retribuzione pari a circa un terzo di quella prevista inizialmente. Il giocatore non accettò la proposta e cessò i rapporti lavorativi e trascinò la società dinanzi al Giudice civile chiedendo il rispetto del contratto dal profilo finanziario.

Persa la causa dinanzi al Pretore, il giocatore ottenne soddisfazione dapprima davanti al Tribunale d'appello ed in ultima istanza davanti al Tribunale Federale.

Sono state in pratica integralmente rigettate le argomentazioni del club di confine che aveva sostenuto che a quell'epoca il contratto era stato firmato solo dal vice-presidente Michele Pizzato allorquando egli (statuti societari alla mano) non possedeva diritto di firma individuale e pertanto il contratto non vincolava la società.

La massima istanza giudiziaria cantonale e quella federale hanno per contro sancito che al di là del fatto che effettivamente il vice-presidente non possedeva firma individuale era comunque pratica corrente che certi alti dirigenti societari sottoscrivevano individualmente i contratti di lavoro, generando così nella controparte (ossia nel giocatore) un'apparenza di facoltà di rappresentanza della società di guisa, che in tutta buona fede, il giocatore riteneva a tutti gli effetti valido il contratto.

Nel caso del FC Chiasso ciò valeva a maggior ragione se si pensa che Lorenzi aveva comunque giocato durante una stagione ed era stato regolarmente retribuito.

Il secondo argomento di peso emerso, era legato al fatto che i regolamenti dell'ASF vietavano e vietano la conclusione di contratto di lavoro scritti che prevedano una vera e propria retribuzione.

In effetti l'art. 44 del regolamento di gioco ASF prevede che nelle leghe amatoriali è possibile riconoscere solo un rimborso spese proporzionale al montante delle spese effettive che si manifestano durante l'esercizio dell'attività calcistica (indennità di viaggio, vitto e alloggio in relazione a una partita, equipaggiamento, preparazione e assicurazione).

E' altresì vero che pur proibendo la stipula di simili contratti, i regolamenti federativi non prevedono delle sanzioni pecuniarie a chi comunque conclude questi accordi senza tuttavia dichiararli nulli. Di riflesso la convenzione a suo tempo conclusa tra il FC Chiasso e Lorenzi è stata dichiarata valida a tutti gli effetti.

Fa quindi enorme meraviglia leggere le recenti esternazioni del presidente del FC Chiasso (che peraltro conosco bene e stimo) con le quali egli ha affermato che il club da lui presieduto non ha nessuna intenzione di pagare e che se Lorenzi ha qualcosa da pretendere vada a farlo valere personalmente nei confronti di chi aveva firmato il contratto.

In questo senso la decisione del TF (che è un' importante decisione di principio) è chiara e istituisce una precisa responsabilità per il club in quanto vincolato a quell'epoca dall'agire del suo ex vice-presidente. Quindi il sodalizio non potrà sottrarsi all'obbligo di pagamento.

Dopo aver pagato il FC Chiasso (qualora ve ne fossero tutti i presupposti) potrà semmai operare un regresso nei confronti di Pizzato.

E se effettivamente il FC Chiasso non pagasse? A questo punto è evidente che al giocatore rimane aperta la strada della procedura esecutiva che potrebbe portare in ultima analisi (attraverso un paio di "curve" all'intero delle norme applicabili) al fallimento della società esattamente come capitò al FC Wettingen che dovette poi cambiare nome e ripartire come qualsiasi altra società di nuova creazione dall'ultima categoria regionale.

BRENNO CANEVASCINI, Avvocato